Civile Ord. Sez. 6 Num. 17712 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Data pubblicazione: 05/07/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 22382-2017 proposto da:

RADDAD NABIL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE CAVE 42, presso lo studio dell'avvocato MARIA LAVIENSI, rappresentato e difeso dall'avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI TARANTO;

- intimata -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TARANTO, depositato il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

5113/18

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Taranto, con ordinanza del 30.3.2017, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da Radda Nabil avverso il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti l'11.2.2017, preso atto della dichiarazione del rappresentante della Prefettura, secondo cui era pendente "una pratica di rinnovo del titolo di soggiorno" e che pertanto l'Amministrazione "sta valutando l'opportunità di revocare il provvedimento". Radda Nabil ricorre sulla base di un motivo. La prefettura non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il ricorso, con cui si lamenta, in rifermento agli artt. 306-310 c.p.c., l'abnormità della statuizione impugnata, è fondato: la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, presuppone, com'è noto, che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito, per fatti sopravvenuti, l'integrale soddisfacimento, restando, così, escluso l'interesse alla sua naturale conclusione. 3. E' ben evidente che il mero intento, espresso dall'Amministrazione, di revocare il provvedimento di espulsione non è idoneo a privare il ricorrente dell'interesse giuridicamente rilevante alla decisione della propria opposizione, volta alla caducazione del provvedimento stesso, che, in quanto non revocato, resta, appunto, valido ed efficace.

4. Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio, anche per le spese, al Giudice di pace di Taranto in persona di altro Magistrato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

PQM

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Taranto in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 15.5.2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale